

ALLEGATO 4 – IVASS

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIPs

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, **prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o**, qualora non prevista, **di ciascun contratto assicurativo**, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Dati dell'intermediario

Cognome Nome				
Email			Telefono	
Sezione RUI	Numero RUI		Data iscriz. RUI	
Nella qualità di				

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI: PICO ADVISER GROUP S.r.l. - Sede legale ed operativa: Via Brini 38 - 40128 Bologna - T. 051.255.988 – F. 051.054.88.34 - email: tecnici@pico-adviser.com - PEC: pico-adviser@pec.it - Web: www.pico-adviser.com
Iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi: n. B000014433 dal 01/02/2007 - Sezione B – Broker.

L'Autorità di Vigilanza competente in merito all'attività svolta dall'Intermediario è IVASS (Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA).

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito web dell'IVASS: www.ivass.it

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

- a) L'attività dell'intermediario viene svolta su incarico del cliente
b) Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale)

Nome				
Sezione RUI	Numero RUI			
Ruolo				

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto **Pico Adviser** dichiara che:

NON distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione.

NON ha obblighi contrattuali con nessuna Impresa di assicurazione.

Garantisce il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice, ovvero che non vi è presenza di relazioni tra l'intermediario e la compagnia ovvero l'agenzia con cui il contratto proposto viene intermediato derivante da rapporti di partecipazioni, d'affari o familiari derivanti da stretti legami.

Pico Adviser NON fornisce mai una "consulenza imparziale" ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP in quanto l'analisi di "un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato" potrebbe non sempre esser possibile.

Pico Adviser propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Qualora sia fornita una consulenza (se flag a lato), tale consulenza è prestata ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del CAP, ovvero Pico Adviser **fornisce "una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo"**.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Con riguardo al contratto proposto:

Pico Adviser Group S.r.l. informa che percepisce a titolo di compenso una commissione inclusa nel premio assicurativo.

In alcuni casi può anche essere previsto un onorario corrisposto direttamente dal cliente, **tale onorario è sempre stato pattuito prima della conclusione della trattativa ed il cliente ne è quindi già informato e ne riceverà la relativa fattura fiscale**. Con riguardo al contratto proposto nel caso sia stato previsto un onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso è pari a Euro

Per i contratti RC Auto, in attuazione alle disposizioni dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008, sono riassunte nell'**elenco All. B** presente nei locali del broker e nella allegata tabella nella quale sono specificati i livelli **provvisoriamente riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione**.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e **in nessun caso rappresentano quindi un aumento del premio**.

Sezione IV – Informazioni relative al pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi l'intermediario dichiara:

- a) Che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) Che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contatti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
- c) Che quando l'intermediario è autorizzato all'incasso in forza di un accordo ai sensi dell'Art. 118 del C.A.P. sottoscritto con l'impresa di cui intermedia il contratto, il pagamento eseguito dal contraente al broker si considera effettuato direttamente all'Impresa. In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento non ha immediato effetto liberatorio e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o la agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio

è collocato come segue:

- con l'Impresa
- Accordo di pagamento del premio:

Avvertenza: Qualora l'intermediario non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

PICO ADVISER GROUP S.r.l.